

DICHIARAZIONI

Le nuove erogazioni liberali nel modello 730/2019

di Luca Mambrin

Il **codice del terzo Settore, D.Lgs 117/2017**, nell'ambito di una revisione organica dell'intero comparto, ha introdotto un nuovo sistema di **detrazioni e deduzioni** delle **erogazioni liberali** a favore degli **enti del terzo settore**, alcune delle quali trovano applicazione già dal **2018**.

Le **istruzioni** alla compilazione del **modello 730/2019**, recentemente aggiornate dal [provvedimento del 19.03.2019](#) hanno recepito tali novità con l'introduzione di nuovi codici o di nuovi righi che identificano le **detrazioni** (o **deduzioni**) previste.

Erogazioni liberali a favore di ONLUS e APS

L'[articolo 83, comma 1, D.Lgs. 117/2017](#) prevede, per le **erogazioni liberali in denaro o in natura** effettuate nell'anno 2018 a favore di:

- **organizzazioni non lucrative di utilità sociale** (Onlus);
- **associazioni di promozione sociale**,

iscritte in appositi registri nazionali, una detrazione nella misura del **30%** per un **importo complessivo** in ciascun **periodo d'imposta non superiore a 30.000 euro**.

Un apposito **decreto interministeriale** dovrà individuare le **tipologie dei beni in natura** che danno diritto alla detrazione e saranno stabiliti i **criteri** e le **modalità** di valorizzazione delle **liberalità**.

Nell'ambito del **modello 730/2019** è stato istituito il **nuovo codice "71"**, da riportare nei righi da **E8 a E10** per l'indicazione di tali erogazioni liberali.

Erogazioni liberali in favore di ODV

L'[articolo 83, comma 1, D.Lgs 117/2017](#) prevede, per le erogazioni liberali in denaro o in natura effettuate nell'anno **2018** a favore di **organizzazioni di volontariato**, una detrazione nella misura del **35%** per un **importo complessivo** in ciascun **periodo d'imposta non superiore a 30.000 euro**.

Nell'ambito del **modello 730/2019** è stato istituito il **nuovo codice "76"** da riportare nei righi da **E8 a E10** per l'indicazione di tali **erogazioni liberali**.

Per quanto riguarda le modalità di pagamento la norma precisa che le erogazioni in denaro devono essere effettuate con **versamento postale o bancario**, o con carte di **debito, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari**. Per le erogazioni liberali effettuate tramite carta di credito è sufficiente la tenuta e l'esibizione, in caso di eventuale richiesta dell'Amministrazione finanziaria, dell'estratto conto della società che gestisce la carta.

Erogazioni liberali a favore di ONLUS, ODV e APS

L'[articolo 83, comma 2, D.Lgs 117/2017](#) prevede poi che, a decorrere dall'anno d'imposta 2018, le liberalità in denaro o in natura erogate a favore:

- delle **organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus)**,
- delle **organizzazioni di volontariato**,
- delle **associazioni di promozione sociale**,

sono **deducibili dal reddito complessivo netto** del soggetto erogatore nel **limite del 10% del reddito complessivo** dichiarato.

A tal fine, nel **modello 730/2019** è stato introdotto il **rgo E36**, deputato ad accogliere la nuova deduzione.

Qualora la **deduzione sia di ammontare superiore al reddito complessivo dichiarato**, diminuito di tutte le deduzioni, **l'eccedenza può essere computata** in aumento dell'importo deducibile dal reddito complessivo dei periodi d'imposta successivi, **ma non oltre il quarto**, fino a concorrenza del suo ammontare.

Nel **modello 730-3/2019** è stato quindi previsto il **nuovo rigo 153 “residuo erogazioni liberali ONLUS, ODV e APS”** dove il soggetto che presta assistenza fiscale andrà ad indicare l'eventuale importo da riportare negli esercizi successivi.

Con apposito decreto interministeriale devono essere **individuate** le **tipologie dei beni in natura** che danno diritto alla **deduzione** e saranno stabiliti i **criteri** e le **modalità** di valorizzazione delle **liberalità**.

Giova tuttavia precisare che, a fronte della medesima **erogazione liberale, il contribuente non può fruire contemporaneamente delle agevolazioni indicate**:

- dal codice “**61**”, che prevede la detrazione del 26% per le **erogazioni liberali in denaro per un importo non superiore a 30.000 euro annui a favore delle** organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus), delle **iniziativa umanitarie, religiose o laiche**, gestite da fondazioni, associazioni, comitati (detrazione del 26%);
- dal codice “**71**” che prevede la detrazione del 30% per le **erogazioni liberali in denaro o**

in natura a favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) e delle associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale, per un importo complessivo in ciascun periodo d'imposta non superiore a 30.000 euro;

- dal codice **“76”** che prevede la detrazione del 35% **per le erogazioni liberali a favore delle organizzazioni del volontariato**, per un importo complessivo in ciascun periodo d'imposta non superiore a 30.000 euro;
- nel rigo **“E36”**, riservato alla **deduzione** dal reddito complessivo delle **erogazioni liberali in denaro o in natura in favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus), delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale**;

e di quelle previste da **altre disposizioni di legge** a titolo di **detrazione** o di **deduzione** di imposta.

Contributi associativi alle società di mutuo soccorso

L'[articolo 83, comma 5, D.Lgs. 117/2017](#) dispone dal **2018** l'aumento ad **euro 1.300,00** (fino al 2017 il limite era di euro 1.291,14) del **limite detraibile** (19%) dei **contributi associativi** versati dai soci alle **società di mutuo soccorso** che operano esclusivamente nei settori di cui all'[articolo 1 L. 3818/1886](#), per assicurare ai soci un sussidio nei casi di malattia, di impotenza al lavoro o di vecchiaia, ovvero, in caso di decesso, un aiuto alle loro famiglie.

Seminario di specializzazione

LA GESTIONE DELLE AGENZIE DI VIAGGIO

[Scopri le sedi in programmazione >](#)